

557.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Piano di razionalizzazione degli uffici postali nella regione Abruzzo)	8
Missioni valevoli nella seduta del 29 giugno 1999	3	(Sezione 6 – Servizio del TG 2 sulla procreazione assistita)	9
Progetti di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 7 – Chiusura dell'ufficio postale di San Giacomo a Napoli)	10
Risoluzione a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento (Remissione in Assemblea)	3	(Sezione 8 – Autorizzazioni alle agevolazioni postali per la campagna elettorale)	10
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) ..	3	(Sezione 9 – Gestione di Radio Rai)	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare	3	Disegno di legge n. 6069	12
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	12
Interpellanze e interrogazioni	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	12
(Sezione 1 – Ruolo delle associazioni di volontariato nella ricostruzione della Bosnia-Erzegovina)	5	Progetti di legge nn. 4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173	14
(Sezione 2 – Diritti civili a Cuba)	6	(Sezione 1 – Articolo aggiuntivo 6.01)	14
(Sezione 3 – Fondi europei « Agenda 2000 ») .	7		
(Sezione 4 – Risarcimento per menomazioni provocate da mine antipersona)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Articolo 7, emendamenti e subemendamento)	14, 15	(Sezione 7 — Articolo 12, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	28, 29
(Sezione 3 — Articolo 8, emendamenti e subemendamento)	18	(Sezione 8 — Articolo 13, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	30, 31
(Sezione 4 — Articolo 9)	19	(Sezione 9 — Articolo 14 ed articolo aggiuntivo)	33
(Sezione 5 — Articolo 10 ed emendamenti) .	19, 20	(Sezione 10 — Articolo 15, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	34, 35
(Sezione 6 — Articolo 11, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	20, 22		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 29 giugno 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cappella, Copercini, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cappella, Cardinale, Copercini, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

S. 3859. — VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Se-*

nato) (5389-5473-5500-5567-5587-5623-B)
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Rimessione in Assemblea di una risoluzione, a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Nella seduta del 23 giugno 1999 della VI Commissione permanente (Finanze) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, di non procedere alla votazione della risoluzione CONTENUTO n. 7-00751, riguardante la proroga dei versamenti e delle dichiarazioni in materia fiscale e che di questa sia investita l'Assemblea.

Trasmissione di atti dalla Corte costituzionale.

Nel mese di giugno 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di con-

ferma del dottor Franco ANDREI a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, «norme per l'istituzione del bi-

glietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 1, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Ruolo delle associazioni di volontariato nella ricostruzione della Bosnia-Erzegovina)**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il ruolo delle associazioni di volontariato nella ricostruzione delle zone di guerra e l'apporto delle stesse ai processi di pace in ogni parte del mondo sono di riconosciuta e fondamentale rilevanza;

anche nella ricostruzione dei rapporti civili ed economici nei territori della Bosnia-Erzegovina le associazioni di pace e di volontariato stanno tentando di fornire un significativo apporto;

in particolare i volontari di Padova e provincia sono impegnati nella raccolta e nell'invio di aiuti quali medicinali, viveri, materiale didattico, sementi per l'agricoltura; dal 1992 ad oggi questo impegno degli attivisti padovani si è concretizzato in oltre 230 tonnellate di aiuti, con la fattiva cooperazione dello stesso comune di Padova;

in tale ottica di collaborazione ed assistenza umanitaria varie sono state e continuano ad essere le iniziative comuni per una migliore organizzazione e distribuzione delle risorse; ad esempio, nel 1993 è nata la associazione interetnica « *Sunkret-Girasole* » in cui serbi, croati e mussulmani cooperano pacificamente con gli italiani per gestire al meglio gli aiuti che pervengono dalla provincia di Padova;

altra importante iniziativa, che vede coinvolti direttamente gli enti locali, è « Padova-Gracana, un ponte di pace », che prevede 100 gemellaggi tra i comuni della provincia di Padova e le municipalità bosniache, con la collaborazione delle associazioni di volontari, per aiutare la ricostruzione di ambulatori e scuole, sviluppare la ripresa produttiva, organizzare aiuti umanitari, scambi culturali, campi di lavoro estivi, cooperazioni accademiche eccetera; l'aspirazione di questo progetto di gemellaggio sarebbe quella di estendersi a tutto il territorio nazionale, arrivando ad incentivare almeno 1000 gemellaggi di tale genere;

iniziative del genere incontrano tuttavia una serie di difficoltà di non poco conto; recentemente, ad esempio, la citata associazione interetnica « Girasole » ha dovuto affrontare e risolvere l'accusa di importazione « abusiva » per l'invio di alcuni autobus messi a disposizione dall'azienda dei trasporti padovana;

più in generale, le associazioni di volontariato impegnate nei territori della Bosnia-Erzegovina lamentano gravissimi ritardi nell'arrivo e nella distribuzione degli aiuti nazionali ed internazionali;

un ulteriore fattore di frizione è rappresentato dagli apporti economici e culturali degli ambienti islamici estremisti, che condizionano la vita quotidiana e la tolleranza degli abitanti di quelle zone;

inoltre, gli accordi di pace, così come formulati, allo stato attuale sembrano incoraggiare più gli obiettivi di guerra che la ricostituzione della pace, in quanto le costose forze militari presenti danno l'im-

pressione di una occupazione militare, che rende più difficile la riconciliazione anche nell'animo della popolazione; inoltre, costituiscono perdipiù una forma di intervento passiva, mentre occorrono iniziative concrete ed attive per garantire non solo sicurezza e diritti civili, ma anche diritti economici, scuole ed istruzione, lavoro, documenti, sanità eccetera; occorre quindi ricostruire gli edifici scolastici e le abitazioni, incoraggiare il ritorno protetto dei profughi, riorganizzare servizi e classe dirigente, incentivare l'economia locale —:

se il tavolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio non possa trovare nuovi stimoli di attivazione e discussione, e se non sia opportuna una rinnovata campagna di sensibilizzazione ed informazione in relazione al problema della Bosnia-Erzegovina;

se non ritenga che iniziative di gemellaggio tra enti locali come quelle descritte possano essere utili per realizzare almeno in parte gli obiettivi concreti di cui sopra, e se di conseguenza non vadano incoraggiate fattivamente, ed anche da parte del Governo, le associazioni di volontari che tali iniziative organizzano;

se, più in generale, il raggiungimento di una vera ricostruzione pacifica non richieda un clima disteso e pacifico, con la riduzione al minimo degli interventi militari e lo sviluppo massimo di interventi concreti ed attivi di sviluppo e ricostruzione materiale e morale;

se a tal fine non sia più utile una gestione diretta degli aiuti italiani o un coordinamento degli aiuti in sede Onu e con altri Stati, senza dovere passare per la Banca mondiale;

se in sintesi non occorra una nuova, attiva e decisa politica estera italiana, che sia di esempio anche ad altri Stati impegnati nell'assistenza umanitaria e nell'attuazione degli accordi di pace, per assicurare un vero protettorato internazionale, al fine di un'autentica ricostruzione e riconciliazione anche morale, per riorganizzare servizi, economie locali, classe dirigente e

rapporti civili, e favorire nella più ampia misura l'attività delle associazioni di volontariato che si impegnano con costanza, a livello interno ed internazionale.

(2-00902) « Saonara »
(11 febbraio 1998).

(Sezione 2 - Diritti civili a Cuba)

B) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il 17 gennaio 1998 alcuni partiti e i sindacati della dissidenza cubana di diversa ispirazione, riuniti a Roma, hanno stabilito una convergenza di intenti per riportare la libertà a Cuba, per garantire i diritti umani e per richiedere uno sforzo internazionale al fine di alleviare le condizioni di vita di quel popolo;

il « Tavolo dell'opposizione cubana » ha rivolto anche un appello al Parlamento italiano in un documento che è stato dato alla stampa ed è quindi opportuna una risposta del Parlamento e del Governo italiano;

quale sia la posizione politica dell'Italia verso Cuba per quanto riguarda in particolare i problemi dei diritti umani, della libertà dei cittadini e della libera democrazia in quel Paese.

(2-00931) « Pilo ».
(20 febbraio 1998).

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la lotta criminale contro la dissidenza cubana, perpetrata da decenni da Fidel Castro, si è arricchita di un nuovo vergognoso capitolo con il « processo lampo »

contro quattro cittadini cubani rei di avere invitato i concittadini a non partecipare ad elezioni amministrative e di avere scritto che il partito comunista cubano non avrebbe mai potuto risolvere i problemi economici del Paese;

la richiesta del pubblico ministero è stata la reclusione per sei anni, mentre la regolarità del processo è stata fortemente messa in dubbio da molti autorevoli commentatori;

Fidel Castro, « incassata » la pubblicità della visita a Cuba di Giovanni Paolo II, ha ripreso la sua metodica opera di persecuzione nei confronti di tutti gli oppositori;

il mondo intero, e persino autorevolissimi esponenti di area comunista, forse con la sola eccezione del giornalista Gianni Minà, ritiene inaccettabile il permanere di una condizione di feroce e spietata dittatura con metodiche violazioni dei diritti umani —:

quali passi abbia compiuto o intenda compiere presso il governo cubano al fine di indurre Fidel Castro all'abbandono di metodologie sovietiche ed al rispetto dei più elementari diritti di libertà. (3-03535)

(3 marzo 1999).

**(Sezione 3 - Fondi europei
« Agenda 2000 »)**

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri per sapere — premesso che:

a Bruxelles in questi mesi si sta negoziando la parte dei Fondi da inserire nella « Agenda 2000 » e si stanno decidendo gli importi da assegnare ad ogni Stato e le loro ripartizioni interne;

i funzionari e i rappresentanti governativi italiani risulterebbero totalmente assenti dal dibattito in corso sui detti Fondi strutturali;

il sottosegretario con delega agli affari comunitari non sarebbe mai intervenuto presso la sede comunitaria su questo problema, né sarebbe mai convenuto nella Commissione competente —:

se non ritenga fondamentale la partecipazione diretta ed attiva alla programmazione dell'Agenda 2000 in corso a Bruxelles di funzionari e rappresentanti del Governo italiano;

quale sia la situazione attuale dell'iter, della programmazione e della ripartizione dei Fondi europei;

quali promozioni intenda attivare affinché l'assegnazione degli stessi all'Italia sia il più ampio e soddisfacente possibile.

(2-00999) « Calzavara, Rodeghiero, Oreste Rossi ».

(20 marzo 1998).

(Sezione 4 - Risarcimento per menomazioni provocate da mine antipersona)

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la legge 29 ottobre 1997, n. 374 « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » ha finalmente segnato un punto di non ritorno e di civiltà rispetto ad un sistema bellico incivile ed indiscriminato che ancora colpisce in modo prioritario bambini e civili inermi in ogni parte del mondo provocando loro gravi menomazioni e/o una morte atroce;

anche molti civili italiani, alcuni dei quali impegnati in progetti di volontariato e di cooperazione internazionale hanno, in questi ultimi anni, subito gravi menoma-

zioni da mine anticarro o antipersona. In alcuni casi vi sono state menomazioni tali da rendere perennemente invalide le stesse persone che, dopo aver dedicato al Paese e alla solidarietà internazionale il loro impegno civile e la loro dedizione, rischiano di trovarsi senza un adeguato riconoscimento del loro personale sacrificio;

in modo particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, all'articolo 32 comma 2-*bis*, prevede per i cooperanti, come unico strumento di tutela e di assicurazione, l'iscrizione ad assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie limitatamente alle prestazioni sanitarie. Tale possibilità di fatto si espletava in una copertura assicurativa nell'ambito delle convenzioni stipulate dal Dgcs (Direzione generale cooperazione allo sviluppo);

la già citata legge 29 ottobre 1997, n. 374, considerando in modo particolare la specificità delle vittime di mine antipersona, all'articolo 8 ha previsto espressamente « il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione ». Questa opportuna e significativa previsione normativa pone un punto fermo sull'attenzione che la Repubblica pone nei riguardi di tutti coloro che sono state vittime delle mine antipersona, predisponendo per loro iniziative e strumenti particolari. Un'interpretazione, a nostro avviso limitativa di tale norma, ha ristretto il campo di applicazione di questo strumento ai soli interventi su « programmi », escludendo la possibilità di iniziative a sostegno di singole persone —:

se, dalla considerazione che alcuni cooperanti e volontari hanno subito gravi menomazioni e grandi invalidità permanenti a causa di mine anticarro o antipersona all'interno di progetti di cooperazione allo sviluppo e che lo Stato ha il dovere morale di assicurare a queste persone, e ai loro congiunti, la possibilità di una vita dignitosa, intenda promuovere nei loro

confronti particolari strumenti di risarcimento economico, di assistenza e di riabilitazione;

se, in particolare, non ritenga che l'articolo 8 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, conseguentemente ad una sua corretta interpretazione, debba essere applicato anche ai cooperanti delle organizzazioni non governative che hanno subito infortuni a causa di mine antipersona o anticarro.

(2-01320) « Schmid ».
(28 luglio 1998).

(Sezione 5 - Piano di razionalizzazione degli uffici postali nella regione Abruzzo)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

in passato era stata formulata un'interrogazione diretta a conoscere le valutazioni della società Poste italiane in merito alla soppressione di uffici nell'ambito della regione Abruzzo. Dalla stessa società furono date assicurazioni che non si sarebbe provveduto alla soppressione di uffici postali; al contrario, in questi giorni si apprende di un piano di razionalizzazione degli uffici postali con pesanti movimenti per la ricollocazione del personale e con prevedibili gravi disagi all'utenza;

in relazione al predetto piano non c'è stata alcuna presa di posizione della dirigenza regionale e dei sindacati di categoria per la mancata costituzione di nuovi uffici in relazione alla particolarità del territorio abruzzese, così come è avvenuto in altre realtà analoghe;

nessuna iniziativa viene presa, altresì, per rendere più celeri gli accrediti dei conti correnti postali riferiti a pagamenti dei vari servizi con grave disagio degli utenti,

che troppo spesso si vedono notificati avvisi di mora o di sollecito malgrado abbiano già effettuato i pagamenti;

i sindacati hanno evidenziato quanto sopra riportato in maniera tardiva, dimenticando quante responsabilità condividano coi dirigenti regionali della società per l'acquiescenza dimostrata nella partecipazione, altresì, agli atti assunti fino ad ora dai dirigenti nazionali e regionali;

gli organi di stampa hanno dato ampio risalto alle problematiche, rimarcando che la responsabilità ricade soprattutto sulla dirigenza nazionale e regionale circa le iniziative non assunte per eliminare i gravi e pesanti disservizi all'utenza;

tale situazione genera la grave caduta dei ricavi per l'azienda e la penetrazione sul mercato di concorrenti che potrebbero fortemente nuocere alla società ente poste e di conseguenza a chi vi lavora —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per eliminare le situazioni sopra esposte ed attenuare le forti tensioni che si stanno generando e che potrebbero avere riflessi negativi sull'intero assetto economico e sociale della regione Abruzzo;

quali siano le ragioni della soppressione degli uffici in relazione soprattutto alle precedenti determinazioni che rassicuravano l'utenza circa il mantenimento degli attuali uffici postali siti nella regione.

(2-01719)

« Aracu ».

(18 marzo 1999).

(Sezione 6 - Servizio del TG2 sulla procreazione assistita)

F) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'edizione notturna del TG2 dell'8 febbraio 1999, un servizio re-

lativo allo scarso indice di natalità registrato in Italia si concludeva con il seguente interrogativo: « esistono tanti orfani naturali, perché fare, attraverso l'eterologa, anche tanti orfani artificiali? »;

il progetto di legge relativo alla procreazione assistita è attualmente all'esame della Camera dei deputati ed il tema ha suscitato, anche nell'opinione pubblica, un vivacissimo dibattito e scontro;

il tema coinvolge aspetti che attengono direttamente alla vita ed alla libertà dell'individuo nonché questioni di ordine etico e giuridico riguardo alle quali il servizio pubblico deve offrire un'informazione obiettiva e completa e non indicare superficialmente e sbrigativamente elementi di giudizio di parte né scientificamente fondati né logicamente pertinenti;

il contratto di servizio stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai-radiotelevisione italiana spa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997 stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che la concessionaria provvede ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese e dispone, all'articolo 2, comma 1, che « il servizio pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali nel nostro Paese in tutta la loro ricchezza dando voce anche a chi spesso voce non ha e che il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo »;

l'articolo 40, al comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto prevede che il ministero ha il diritto di effettuare la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal suddetto contratto di servizio —:

quali iniziative intenda adottare affinché, soprattutto nell'ambito dei programmi di informazione come i telegiornali, siano garantiti servizi che illustrino i temi trattati con sufficiente approfondimento e senza superficialità e nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997. (3-03467)

(18 febbraio 1999).

(Sezione 7 - Chiusura dell'ufficio postale di San Giacomo a Napoli)

G) Interrogazione:

SINISCALCHI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è stata decisa dall'amministrazione delle Poste la chiusura di un nuovo importante ufficio (agenzia n. 41 di San Giacomo) collocato in Napoli, in uno dei punti di maggiore accesso da parte dell'utenza nel quartiere Posillipo;

la chiusura di questo ufficio determina eccezionali disagi all'utenza che è costretta a trasferirsi in località molto più lontane;

il provvedimento di chiusura in oggetto si inserisce nel quadro di una più ampia serie di altri provvedimenti analoghi adottati nella città di Napoli e già denunciati dall'interrogante —:

quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti determinati dall'adozione di queste iniziative.

(3-03585)

(11 marzo 1999).

(Sezione 8 - Autorizzazioni alle agevolazioni postali per la campagna elettorale)

H) Interrogazione:

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'interno non rilascia l'autorizzazione alle agevolazioni postali per la campagna elettorale con la conseguente impossibilità per i candidati di ottenere l'affrancatura per la spedizione con le sole 70 lire previste dalla legge n. 515 del 1993;

la norma che prevede la tariffa postale agevolata per l'invio del materiale elettorale è tuttora vigente visto che la sua abrogazione, disposta dalla legge n. 448 del 1998, è prevista a partire dal 1° gennaio 2000;

le Poste italiane spa hanno già inoltrato richiesta di conferma della copertura finanziaria al ministero dell'interno in data 9 e 24 marzo e con successivo fax urgente in data 20 aprile senza ricevere risposta alcuna —:

per quali motivi non si siano posti in essere tutti gli atti necessari per permettere alle Poste italiane Spa il rispetto della normativa relativa alle agevolazioni per l'invio di materiale elettorale;

se non si ritenga di provvedere con la massima urgenza affinché non siano limitati i diritti di informazione a parità di condizioni per tutti i candidati, anche alla luce delle elezioni amministrative prossime tra le quali quelle per l'elezione del sindaco di Trento prevista per il 16 maggio 1999.

(3-03784)

(29 aprile 1999).

(Sezione 9 - Gestione di Radio Rai)**I) Interrogazione:**

ANGELONI e SCIREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

di quali informazioni disponga — per averle tratte dal bilancio della società concessionaria — circa le quote di risorse radio-Rai assegnate ai servizi di pubblica utilità ed ai programmi commerciali;

se gli introiti che derivano da attività di servizio pubblico (Cciss, Centro coordinamento informazione sicurezza stradale, Meteo, Onda corta, coperta da convenzione con la Presidenza del Consiglio) siano tutti destinati ai servizi di pubblica utilità o se siano dirottati su altre strutture;

se ritengano che la gestione complessiva di radio-Rai risponda ai fini istituzionali della concessione del servizio pubblico radiofonico. (3-03175)

(16 dicembre 1998).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 148, RECANTE DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 123, IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO ALLE IMPRESE, NONCHÉ PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA IN AGRICOLTURA (6069)

(A.C. 6069 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: « non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « entro il 31 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 1999 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6069 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ».

individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998" »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi" »;

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000.

2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000 ».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: « e in materia di igiene dei prodotti alimentari ».

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Nuovi comuni)

1. All'articolo 11 (*Modifiche territoriali, fusione ed istituzioni di comuni*), comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente periodo: « In occasione di consultazione per la separazione di una parte di un territorio di un comune perché si costituisca in Ente autonomo o si fondi con un altro comune, partecipano alla consultazione solamente i cittadini di quel comune residenti nella parte di territorio interessato dalla separazione, salvo che la legge regionale preveda esplicitamente modalità differenti.

6. 01. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

(A.C. 4493 — sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Comunità montane).

1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. (*Comunità montane*). — 1. Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La regione verifica l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Le unioni di cui al comma 1 conservano a tutti gli effetti le funzioni, le caratteristiche, i finanziamenti e le risorse delle comunità montane come disciplinate dalla normativa previgente. Alle unioni

montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 e le norme statali e regionali sulle comunità montane, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 26. Il presidente della comunità montana è scelto fra i membri dei consigli dei comuni partecipanti e può cumulare la carica di presidente con quella di sindaco di uno dei comuni partecipanti.

4. Al comune montano istituito mediante fusione di più comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del comune montano si provvede allo scioglimento della comunità montana.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nel caso in cui la fusione ricomprenda comuni non montani. Lo statuto del comune disciplina l'esercizio delle funzioni e l'utilizzazione delle risorse destinate alle zone montane anche prevedendo che le relative delibere collegiali siano assunte con il solo voto dei rappresentanti di tali zone.

6. La legge regionale può escludere dalle comunità montane i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

7. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica ».

2. Il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 16. Stucchi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Con legge regionale possono essere istituite comunità montane ad istanza dei comuni interessati allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto dei comuni interessati. Il presidente della comunità montana è eletto dalla popolazione residente della comunità montana.

7. 1. Ciapusci, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti *con le seguenti:* Nelle zone montane le unioni di comuni sono denominate comunità montane, enti locali costituiti con leggi regionali.

*7. 2. Frattini, Paroli.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti *con le seguenti:* Nelle zone montane le unioni di comuni sono denominate comunità montane, enti locali costituiti con leggi regionali.

*7. 3. Merloni, Palma.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti *con le se-*

guenti: Nelle zone montane le unioni di comuni sono denominate comunità montane, enti locali costituiti con leggi regionali.

***7. 4.** Stucchi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: enti con la seguente: autonomie

7. 5. Nardini.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e per l'esercizio associato delle funzioni comunali

7. 6. Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
7. 18 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 18, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'unione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione dei comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità montana.

0. 7. 18. 1. *(Nuova formulazione)* Solaroli, Manzione.

Al comma 1, sostituire dal capoverso 2, sino alla fine dell'articolo con i seguenti:

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato. In sede di prima applicazione, entro

6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del presente comma. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del presente comma.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti,

con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nonché l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi ».

2. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. 18. *(Ulteriore formulazione)* La Commissione.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

***7. 11.** Frattini, Paroli.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

***7. 12.** Stucchi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

***7. 13.** Merloni, Palma.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le unioni dei comuni montani subentrano nei rapporti giuridici alle comunità montane. Alle unioni montane si applicano tutte le norme applicabili alle comunità montane. Gli organi delle unioni montane sono composti secondo i criteri indicati nella legislazione nazionale e regionale.

7. 18-bis. Piscitello.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sostituire le parole da: scelto sino a: cumulare con le seguenti: eletto fra i membri dei comuni partecipanti e non può cumulare.

7. 14. Volontè, Tassone.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

7. 7. Nardini.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 29 (*comunità montane, funzioni*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

7. 15. Ciapusci, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'utilizzazione delle sino alla fine del comma.

7. 8. Nardini.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 6 e 7.

7. 19. Piscitello.

Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire la parola: 15 con la seguente: 25.

7. 9. Nardini.

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole da: tenendo conto sino alla fine del comma.

7. 10. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 3)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Decentramento comunale).

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione-

delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento ».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Nardini

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centomila.

8. 2. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8.3 DELLA COMMISSIONE**

All'emendamento 8. 3, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: del Presidente del consiglio con le seguenti: del sindaco.

0. 8. 3. 1. Solaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunto il seguente:

1-bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo *status* del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

8. 3. La Commissione

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 4493 – sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni).

1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

(A.C. 4493 – sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.

3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.

4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della regione e della

provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i *referendum*. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

« Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso ».

6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

« La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ».

7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della legge sulla *privacy*.

10. 1. Nardini.

Al comma 7, sostituire le parole: l'unità previsionale di base alla quale *con le seguenti:* il capitolo di spesa al quale.

10. 2. Nardini.

(A.C. 4493 — sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte ».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I consigli sono dotati di propria autonomia funzionale e organizzativa disciplinata con il regolamento di cui al comma 1. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento ».

3. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nei

comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

« 6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative ».

5. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: « comunale » sono inserite le seguenti: « o provinciale »; dopo le parole: « il sindaco » sono inserite le seguenti: « o il presidente della provincia ».

6. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

« 7-ter. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppiconsiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio ».

7. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che comunque non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali ».

8. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

9. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Lo statuto e il regolamento indicano altresì le modalità di esercizio della funzione di controllo del consiglio sull'attuazione degli obiettivi programmatici, sull'efficienza della gestione, sull'organizzazione dei servizi e sulla contabilità relativa alla gestione delle entrate e delle spese ».

10. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ».

11. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.

12. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

13. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: « della spalla destra ».

14. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « almeno due quinti dei consiglieri assegnati » sono inserite le seguenti: « , senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, ».

15. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: , il numero sino alla fine del comma con le seguenti: e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri

assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia».

11. 31. La Commissione.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente.

« 1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere per i comuni sopra i 15.000 abitanti e per le province strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti ».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 3.

11. 6. Massa.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

11. 5. Nardini.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: tra gli altri.

11. 8. Nardini.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stesso disciplina l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza.

11. 9. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. All'articolo 32, comma 2, legge 18 giugno 1990, n. 142, come modificato dal-

l'articolo 4, comma 2, legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo la parola: « urbanistici » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dei piani attuativi ».

11. 15. Massa, Valducci.

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole da: di assessori sino alla fine del capoverso con le seguenti: pari di assessori, stabilito dagli statuti. Il consiglio di presidenza delle circoscrizioni di comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti è composto, fino alla loro costituzione in comuni urbani, dal presidente che lo presiede e da 4 o 6 consiglieri».

11. 10. Manzione.

Al comma 7, al capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che non può essere superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Nei piccoli comuni gli statuti possono prevedere il numero di quattro assessori in deroga al limite del quarto ma nel rispetto del limite massimo di un terzo.

11. 3. Garra.

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia e comunque non superiore a sedici unità.

11. 32. La Commissione.

Al comma 7, al capoverso, sostituire le parole da: che comunque sino alla fine del capoverso con le seguenti: che comunque non può essere superiore a 4 nei comuni

con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

11. 25. Nardini

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quarto.

11. 11. Tassone, Volontè.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 18 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: « unitamente » fino alla fine del comma sono soppresse.

11. 36. La Commissione.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 18 giugno 1990, n. 142 è abrogato.

11. 35. La Commissione.

Al comma 9, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della pro-

vincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

11. 33. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 9, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle azioni e dei progetti relativi alle politiche di pari opportunità. Lo statuto ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

11. 17. Nardini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I comuni devono provvedere entro sei mesi ad adeguare le norme statutarie alle disposizioni della presente legge.

11. 18. Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 10.

11. 19. Nardini.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attività di pianificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, numero 4), 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

11. 30. (Nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 12.

11. 20. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il distintivo del presidente della provincia è stabilito dallo statuto.

11. 21. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, è aggiunto il seguente periodo: « Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia da portare a tracolla ».

11. 34. La Commissione.

Sopprimere il comma 15.

11. 22. Nardini.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

15-bis. All'articolo 38 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « previa comunicazione al prefetto ».

11. 23. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di autoriz-

zazione a poter vendere nei pubblici esercizi bevande alcoliche, di cui all'articolo 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 01. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di autorizzazione al trasferimento, cambiamento di specie o ampliamenti e trasformazione di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici; l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, di cui agli articoli 167 e 172 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 02. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 04. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per l'autorizzazione all'impianto ed uso di ascensori, di cui all'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

11. 05. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, di cui all'articolo 20, del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 - Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

11. 08. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto per la verifica metrica degli strumenti per pesare, di cui agli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 - Testo unico delle leggi sui pesi e le misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991.

11. 015. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 114 - Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

11. 054. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di partecipazione e la presidenza della commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti, di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative).

11. 026. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di la vigilanza sull'esecuzione degli

accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

11. 027. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia le competenze del prefetto in materia di vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

11. 028. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali e l'erogazione delle sanzioni, di cui agli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183).

11. 036. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio ed omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di queste opere, la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, di cui agli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

11. 039. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).

1. Sono trasferite al presidente della provincia la competenze del prefetto in materia di rilascio della licenza di attingimento dell'acqua di cui, all'articolo 43, del Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche).

11. 040. Stucchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).

1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile).

11. 044. Stucchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Il consigliere come parte avversa all'ente di appartenenza).

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono soppresse le parole: « civile od ».

2. All'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Qualora il consigliere, nel momento di assumere la carica o successivamente, diventi parte avversa contro l'ente di appartenenza anche per motivi legati alla sua attività professionale, l'ufficio competente avvisa il presidente o il sindaco che sono tenuti a darne semplice comunicazione verbale al consiglio nella prima riunione utile dello stesso. Il consigliere deve astenersi dal partecipare a votazioni qualora l'argomento lo riguardi e possa rappresentare motivo di conflitto con l'ente medesimo ».

11. 067. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Tesoreria).

1. Non oltre il 31 dicembre 1998, cessano di avere applicazione, relativamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti, le disposizioni in materia di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. 068. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo in materia di tesoreria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo volto a disciplinare, con decorrenza 31 dicembre 1998, il sistema di tesoreria unica previsto per gli enti ed organismi pubblici dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'esclusione del regime di tesoreria unica di tutte le entrate proprie degli enti territoriali a decorrere dal 31 dicembre 1998;

b) prevedere a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'esclusione di tutte le entrate degli enti locali territoriali in corrispondenza della modifica del sistema dei trasferimenti erariali;

c) provvedere alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega conferita.

11. 069. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Revisione economico-finanziaria).

1. L'articolo 57 (*Revisione economico-finanziaria*) della legge 8 agosto 1990, n. 142, è soppresso.

11. 070. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 4493 — sezione 7)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Partecipazione dei sindaci alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « questore », sono inserite le seguenti: « , dal sindaco del comune capoluogo di provincia »;

b) dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del Comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindacodel comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del Comitato. Alle riunioni del Comitato il prefetto può inoltre con-

vocare anche i sindaci degli altri comuni interessati, i quali possono altresì richiedere apposite riunioni dello stesso e presentare documenti e indirizzi programmatici, qualora le questioni da trattare siano riferibili ai loro ambiti territoriali ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 3. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città e i relativi interventi.

2. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto di convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Tali relazioni devono pervenire al prefetto e al sindaco del comune capoluogo entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a disposizione di cia-

scuna forza di polizia e sul suo impiego nel territorio della città capoluogo di provincia.

12. 1. Garra, Di Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: può inoltre convocare con la seguente: convoca.

***12. 2.** Stucchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: può inoltre convocare con la seguente: convoca.

***12. 4.** Piscitello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 20, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Il sindaco, nei limiti del territorio comunale e delle questioni oggetto di trattazione di cui al comma precedente, può chiedere al prefetto, su parere conforme a maggioranza dei componenti del comitato, l'attribuzione per delega di tutti i poteri di ordinanza per la rimozione delle cause che hanno generato le situazioni di insicurezza, tensioni, conflittualità sociale, turbamento dell'ordine pubblico nella comunità locale.

4-ter. La delega può essere concessa per il periodo di tempo che si valuti necessario per la rimozione delle predette cause e in ogni caso per un periodo non superiore a tre mesi e contenere eventuali prescrizioni e limitazioni dei poteri di intervento. La delega consente al sindaco l'utilizzo diretto degli agenti di pubblica sicurezza competenti per il territorio comprendente il comune per l'esecuzione coattive delle ordinanze e per l'allontanamento dal territorio comunale di persone non residenti o do-

miciliate nel comune che non ottemperino alle stesse o che si trovino in stato di clandestinità.

4-*quater*. Il diniego alla richiesta di delega, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, deve essere adeguatamente motivato e pubblicizzato ».

12. 01. Stucchi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città e i relativi interventi.

2. Il sindaco delle città capoluogo di provincia può chiedere al prefetto di convocare il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame di specifiche problematiche, nonché per la discussione ed approvazione di relazioni trimestrali che dovranno essere redatte da Polizia di stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale sulla situazione della sicurezza pubblica nel territorio comunale e sulle misure adottate per combattere efficacemente la criminalità diffusa. Tali relazioni devono pervenire al prefetto e al sindaco del comune capoluogo entro il giorno 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre e devono contenere dati aggiornati sul personale a disposizione di ciascuna forza di polizia e sul suo impiego nel territorio della città capoluogo di provincia.

12. 03. Valducci, Nuccio Carrara.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Materie regolate dagli statuti degli enti locali).

1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;

b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;

c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge.

12. 02. Volontè, Tassone.

(A.C. 4493 — sezione 8)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale).

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « polizia municipale », sono inserite le seguenti: « e delle guardie provinciali »; e dopo le parole: « culturali e ambientali » sono inserite le seguenti: « , ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni ».

3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

13. 4. Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire il capoverso 01 con il seguente:

01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 del-

l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene collocato in un ruolo sovranumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 13 aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di bilancio.

13. 1. Massa.

Al comma 1, sostituire il capoverso 01 con il seguente:

01. Ai fini di un ottimale esercizio delle proprie funzioni e servizi, i comuni che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono istituire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, posti di responsabili di uffici o servizi, di durata temporale non superiore a quella del mandato del sindaco, anche in forma associata a mezzo di convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1992, n. 142. I posti di cui al precedente periodo sono coperti con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata an-

ch'essa non superiore a quella del mandato del sindaco. Tali contratti individuali di lavoro sono regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti per il personale degli enti locali. Il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di cui al precedente periodo può essere motivatamente integrato da un'indennità *ad personam* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. L'eventuale indennità *ad personam* è definita in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non va imputata al costo contrattuale e del personale. Nel caso in cui il comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, i posti istituiti ai sensi del primo periodo del presente comma sono soppressi e i contratti a tempo determinato sono risolti di diritto. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale di cui al presente articolo, uniformandosi ai principi di professionalità, pubblicità e trasparenza.

13. 18 Piscitello.

Al comma 1, capoverso 01, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 2. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i vincitori dei pubblici concorsi indetti dagli enti locali, costituisce titolo di preferenza l'essere residenti nel territorio del comune o della provincia nel quale dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

13. 13. Fontan, Stucchi, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i vincitori dei pubblici concorsi indetti dagli enti locali, costituisce

titolo di preferenza il risultare essere, alla data di iscrizione ai concorsi medesimi, residenti nel territorio del comune o della provincia nel quale dovrà svolgersi l'attività lavorativa.

13. 14. Fontan, Stucchi, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti.

13. 12. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

***13. 5.** Fontan, Cavaliere, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

***13. 17.** Nardini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis All'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato » sono soppresse.

****13. 20.** La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis All'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato » sono soppresse.

****13. 21.** Ruzzante, Giancarlo Giorgetti, Guerzoni, Gnaga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 17, ultimo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « anche se provvisti di titolo di studio immediatamente inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « anche se provvisti di titolo di studio inferiore ».

13. 11. Cavaliere, Stucchi, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, dopo le parole: richiesto il parere in ordine alla aggiungere le seguenti: regolarità amministrativa al segretario comunale, in ordine alla.

13. 3. Nardini.

Al comma 3, dopo le parole: impegno di spesa aggiungere le seguenti: o diminuzione di entrata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: attestante la copertura finanziaria.

13. 22. La Commissione.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Composizione del collegio dei sindaci revisori).

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Nelle province e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza ».

13. 04. Nardini.

(A.C. 4493 – sezione 9)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Contratti).

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Determinazioni a contrattare e relative procedure »;

b) al comma 1, le parole: « da apposita deliberazione » sono sostituite dalle seguenti: « da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997 n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti od enti competenti.

2. Questi rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.

3. Ai predetti fini le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rinvenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1

della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 258 del 4 novembre 1998, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

14. 01. (Nuova formulazione) La Commissione.

(A.C. 4493 — sezione 10)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

AREE METROPOLITANE

ART. 15.

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane).

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Capo VI — AREE METROPOLITANE.
— ART. 17. (Aree metropolitane). — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

ART. 18. (Città metropolitane). — 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione ambientale e in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia, d'intesa tra loro, convocano entro sei mesi l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di

nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

ART. 19. — (*Esercizio coordinato di funzioni*). — 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

ART. 20. (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). — 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

*15. 9. Moroni.

Sopprimerlo.

*15. 18. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. È abrogato il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142.

15. 39. Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « 2. La regione delimita i limiti territoriali dell'area metropolitana comprendendovi i comuni che abbiano con delibera consiliare dichiarato di voler aderire alla costituzione dell'area entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge modificata dal presente articolo. »

15. 40. Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Qualora gli elettori di un comune abbiano a maggioranza respinto la proposta di adesione, la regione procede a stralciare quel comune dell'area metropolitana delimitata ai sensi dell'articolo 17, comma 2 ».

15. 41. Stucchi.

Al capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.

15. 19. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: territoriale e.

15. 2. Moroni.

Al capoverso Art. 17, sopprimere il comma 2.

15. 20. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, ricompensando i comuni che hanno chiesto di aderirvi.

15. 50-bis. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il capoverso Art. 18.

15. 1. Moroni.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 1.

15. 21. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 1, sostituire le parole da: integrazione ambientale sino alle parole, nel comma 2: enti locali interessati con le seguenti: integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tal fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea degli enti locali interessati.

15. 11. Massa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 2.

15. 22. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni dell'area metropolitana, comprese quelle elettorali, sono determinate dallo statuto approvato dai consigli comunali dei comuni aderenti. Ogni comune conserva facoltà di recedere con le stesse modalità.

15. 50-quater. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la forma di governo

15. 4. Moroni.

Al capoverso Art. 18, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: le modalità e gli strumenti di regolazione e di controllo dei servizi pubblici locali

***15. 14.** Migliori, Carrara, Anedda.

Al capoverso Art. 18, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: le modalità e gli strumenti di regolazione e di controllo dei servizi pubblici locali.

***15. 17.** Molinari.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 3.

15. 23. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 3, primo periodo, dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti: , con il relativo statuto,

15. 3. Moroni.

Al capoverso Art. 18, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trasmessa con la seguente: presentata

15. 10. Massa

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alla provincia, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali.

15. 5. Moroni.

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

15. 6. Moroni.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 4.

15. 24. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 4, sostituire le parole da: entro un anno sino alla fine del comma con le seguenti: nel primo turno utile ai sensi della legge n. 182 del 1991 e successive modificazioni.

15. 12. Massa

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 5.

15. 25. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La città metropolitana, nell'ambito delle sue funzioni, può istituire auto-

rità indipendenti, dotate di personalità giuridica, per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali.

***15. 15.** Migliori, Carrara, Anedda.

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La città metropolitana, nell'ambito delle sue funzioni, può istituire autorità indipendenti, dotate di personalità giuridica, per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali.

***15. 16.** Molinari.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 6.

15. 26. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche in tema di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

15. 7. Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al capoverso Art. 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Lo statuto regola i rapporti contabili fra i comuni aderenti e la città metropolitana per i servizi ad essa attribuiti, fermo restando il principio di autonomia impositiva ai singoli comuni.

15. 50-ter. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il capoverso Art. 19.

15. 42. Stucchi.

Al capoverso Art. 19, al comma 1 premettere il seguente:

01. È soppressa la lettera f) dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

15. 43. Stucchi.

Sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:

ART. 19.

(Esercizio coordinato di funzioni).

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

15. 8. Moroni.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera a).

15. 28. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera b).

15. 29. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera c).

15. 30. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera d).

15. 31. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

15. 50. La Commissione.

Al capoverso Art. 19, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

15. 45. Moroni.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera e).

15. 32. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

15. 46. Moroni.

Al capoverso Art. 19, lettera e), dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: di difesa del suolo e.

15. 51. La Commissione

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera f).

15. 33. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera g).

15. 34. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera h).

15. 35. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, lettera h), alla parola: grande premettere le seguenti: servizi per lo sviluppo economico e

15. 47. Moroni.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera i).

15. 36. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera l).

15. 37. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'articolo 21 (*Delega al Governo*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

15. 38. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI ARTICOLI
AGGIUNTIVI 15.02, 15.06 E 15.010.

Al comma 1, dopo la parola: Castrovillari aggiungere le seguenti: della Sibaritide e di.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi con le seguenti: 10,560 miliardi per il 1999 ed in lire 9,6 miliardi

0. 15. 02. 1. Fino, Aloï.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'isti-

tuzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

*15. 02. Buttiglione, Volontè.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla

legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 06.** Donato Bruno.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo

scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 010.** Angeloni.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI ARTICOLI
AGGIUNTIVI 15.05, 15.07 E 15.08.

Al comma 1, dopo la parola: Castrovillari aggiungere le seguenti: della Sibaritide e di.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi *con le seguenti:* 10,560 miliardi per il 1999 ed in lire 9,6 miliardi

0. 15. 05. 1. Fino, Aloï.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'omogeneità territoriale in relazione all'adesione eventuale di altri comuni, verificato il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 05.** Aracu.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal

comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 07.** Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 08.** Meloni, Grimaldi, Saia, Saraceni.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
15.01.

Al comma 1, dopo la parola: Castrovillari aggiungere le seguenti: della Sibaritide e di.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi con le seguenti: 10,560 miliardi per il 1999 ed in lire 9,6 miliardi

0. 15. 01. 1. Fino, Aloi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari affinché esprimano il loro parere.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base

di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ». L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nel-

l'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

15. 01. Marinacci.